



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI LOCRI

Via Firenze, 42 – 89044 Locri
TEL.. 0964.21051 - FAX. 0964.232304
Indirizzo Internet: https://www.crcalabria1.it/index.php?id_home=6
e-mail: figclocri@gmail.com
posta certificata: locri@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 2 del 05 SETTEMBRE 2023

1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

COPPA CALABRIA AMATORI

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso le proprie articolazioni territoriali, organizzerà in via sperimentale per la stagione sportiva 2023/2024 la Coppa Calabria Amatori, con lo scopo di favorire le attività di preparazione delle squadre del campionato amatori di calcio a 11.

Considerata la natura sperimentale dell'attività **hanno priorità di partecipazione le prime 6 classificate**, al termine della stagione 2022/23, di ogni girone regolarmente iscritte al campionato nonché le società, non aventi diritto, che ne faranno apposita richiesta. La scadenza delle iscrizioni è fissata per il **15 SETTEMBRE 2023**

INIZIO ATTIVITA' FISSATO PER SABATO 23/09/2023

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETA'

L'età minima per la partecipazione all'Attività Ricreativa Amatori è fissata a 35 anni compiuti.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Ogni società verrà omaggiata di n. 20 cartellini per l'Attività Ricreativa Amatori (calciatori e/o dirigenti) all'atto dell'iscrizione.

- a) tutti i calciatori partecipanti alla Attività Amatori **dovranno essere tesserati con il cartellino rilasciato per tale Attività;**
- b) i calciatori tesserati federalmente potranno prendere parte alla Attività Amatori se muniti di apposito nulla-osta sottoscritto dal Presidente della Società di appartenenza;
- c) non potranno comunque partecipare a gare dell' Attività Amatoriale i calciatori che nel corso della stessa stagione sportiva siano stati impiegati dalle proprie Società in competizioni ufficiali nazionali, regionali o provinciali DI CALCIO A 11 (Campionato, Coppa Italia, Coppe Regionali); tale limitazione viene meno per i calciatori svincolati dalle loro società di appartenenza e per i tesserati LND per la sola attività di calcio a 5;
- d) i calciatori, già partecipanti all'Attività Amatoriale e liberi da vincolo, che sottoscrivano richiesta di tesseramento in favore di Società affiliate alla F.I.G.C., non possono essere impiegati nelle successive gare della Attività Amatoriale;
- e) analogamente i calciatori tesserati federalmente, già precedentemente impiegati nella Attività Amatori in virtù del prescritto nulla-osta, che per intervenute carenze di organico della Società di appartenenza vengano utilizzati in gare ufficiali svolte dalla medesima, non potranno essere successivamente utilizzati nelle residue gare Amatoriali;

f) alle Società partecipanti ai Campionati organizzati dalla L.N.D. o dalle Divisioni, è consentito impiegare, indifferentemente, i rispettivi calciatori anche per l'Attività Amatori, qualora le stesse intendano prendervi parte con una propria squadra riserva. L'impiego di detti calciatori in incontri dell'Attività Amatori non sarà consentito se gli interessati abbiano preso parte a **3 (tre) gare** dell'Attività ufficiale svolta, nella corrente stagione sportiva, dalla propria Società. Limitatamente ai calciatori di cui al presente punto, già tesserati federalmente per le rispettive Società, **è comunque richiesto tesseramento aggiuntivo per partecipare alla Attività Amatori;**

g) sarà consentita la partecipazione all'Attività Amatori di calciatori tesserati come Tecnici della propria o di altre Società o che siano Dirigenti o componenti i Consigli Direttivi del proprio o di altri sodalizi, con l'autorizzazione della Società di appartenenza;

h) l'età minima per la partecipazione dei calciatori viene fissata a **35 anni anagraficamente compiuti**. E' ammessa la partecipazione di **DUE** calciatori fuoriquota **"fidelizzati"** che alla data della disputa della gara abbiano anagraficamente compiuto il 30° anno di età. E' consentito l'inserimento di UN (ulteriore) calciatore fuoriquota che nel corso della gara può sostituire uno dei due fuoriquota già in campo.

*Per fidelizzati si intende un calciatore già tesserato nella società nelle **stagione 2021/2022 e/o 2022/2023**.

i) E' previsto lo svincolo su richiesta congiunta sottoscritta dalla società di appartenenza e dal tesserato, previo deposito dell'apposito modulo e originale del cartellino, nel periodo compreso tra il 1 dicembre e il 30 dicembre 2023 (modulo di svincolo da richiedere alla Delegazione competente). Il tesseramento del calciatore svincolato nel predetto periodo può avvenire a far data dal giorno successivo alla data di deposito della richiesta di svincolo.

j) il tesseramento è consentito fino al 31 marzo 2024. In caso di ritiro o esclusione di una società i calciatori svincolati possono tesserarsi per altre società subito dopo la pubblicazione del provvedimento. Tale possibilità è esclusa per coloro che hanno già disputato anche una sola gara del girone di ritorno del torneo.

k) l'Attività Amatori viene distinta in due diverse fasi: una Provinciale (la cui organizzazione viene demandata alle rispettive Delegazioni Provinciali) ed una Regionale. La stessa non avrà prosecuzione in ambito Nazionale.

L'inosservanza delle predette disposizioni comporterà, per le società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del C.G.S..

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare del Campionato AMATORI **possono essere sostituiti NOVE (9) calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

In occasione di tutte le gare ufficiali le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino a **(9) nove calciatori di riserva** tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

ASSISTENTI DELL'ARBITRO E CALCIATORI IMPIEGATI COME ASSISTENTI DELL'ARBITRO

Le gare dell'attività amatoriale saranno dirette solo da un arbitro federale (senza l'ausilio degli assistenti di parte).

REGOLAMENTO E MODALITA' TECNICHE DELLA MANIFESTAZIONE

Le squadre vengono ammesse al tabellone della manifestazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione.

FINALE

L'incontro di finale verrà disputato con gara unica, su campo neutro da definire, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 51, comma 3 primo capoverso, delle N.O.I.F.

DISCIPLINA SPORTIVA

La disciplina della competizione in fase Regionale è demandata al Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - L.N.D. , nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso una Società rinunci, per qualsiasi motivo, alla disputa di una gara, e nei suoi confronti vengano applicate le sanzioni previste dall'art. 10 del C.G.S. (gara persa con il punteggio di 0 - 3), la stessa verrà esclusa dal proseguimento della manifestazione e verrà ammessa al turno successivo la Società avversaria.

La rinuncia alla disputa di una gara comporta la sanzione pecuniaria di €. 25,00.

Per i termini procedurali relativi all'inoltro dei reclami avverso la regolarità della gara da proporre agli organi di giustizia sportiva, si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C., che si allega.

SANZIONI A CARICO DI TESSERATI

Si ritiene opportuno riportare qui di seguito quanto recita l' art. 19 del C.G.S.:

4. Le sanzioni di cui all'art. 9 comma 1, alle lettere a) ammonizione -, b) ammonizione con diffida -, c) ammenda -, d) ammenda con diffida, e) squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara, inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Calabria si scontano nella stessa competizione.
5. Per le gare di Coppa Calabria i tesserati incorrono in una giornata di squalifica ogni due ammonizioni inflitte dall'Organo di Giustizia Sportiva.
6. Le medesime sanzioni, inflitte in relazione a gare diverse da quelle della Coppa Calabria, si scontano nelle gare dell'attività ufficiale diversa dalla Coppa Calabria.

Si ritiene opportuno altresì riportare quanto recita il punto 10 dell' art. 21 del C.G.S.:

le sanzioni di squalifica a tempo determinato hanno esecuzione secondo il disposto dell'art. 19 comma 3 del C.G.S.

Per quanto non contemplato nel Regolamento, valgono le norme dei Regolamenti Federali vigenti.

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE IL 05 SETTEMBRE 2023

IL SEGRETARIO
Bruno Martino

IL DELEGATO DISTRETTUALE
Carmelo Barbaro